



Data di pubblicazione: 31/10/2018

Nome allegato: *CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.pdf*

CIG: 7667480CA6 (1); 7667493762 (2);

Nome procedura: *LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI
ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SEDI E
AGENZIE INPS DELL'EMILIA ROMAGNA*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art.43 D.P.R.207/2010)

Lavori di realizzazione impianti antintrusione e videosorveglianza presso le Sedi e Agenzie Inps dell'Emilia Romagna

45312200-9 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto

SOMMARIO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART.3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	4
ART.5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	5
ART.6 PROGETTO ESECUTIVO	5
ART.7 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	6
ART.8 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE E CERTIFICAZIONI	6
ART.9 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	7
ART.10 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	7
ART.11 PENALI IN CASO DI RITARDO	7
ART.12 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	7
ART.13 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	7
ART.14 LAVORI A CORPO	8
ART.15 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	9
ART.16 ANTICIPAZIONI	9
ART.17 PAGAMENTI	9
ART.18 CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART.19 VARIAZIONE DEI LAVORI	10
ART.20 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	10
ART.21 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	10
ART.22 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	10
ART.23 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO / SOSTITUTIVO	10
ART.24 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA	11
ART.25 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	11
ART.26 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	11
ART.27 SUBAPPALTO	11
ART.28 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	11
ART.29 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	12
ART.30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
ART.31 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	12
ART.32 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	12
ART.33 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	12
ART.34 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	13
ART.35 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	13
ART.36 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	13

Art.1 Oggetto dell'Appalto

1. Il presente Appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione impianti antintrusione e videosorveglianza presso le Sedi e Agenzie Inps dell'Emilia Romagna, comprendenti le lavorazioni e le forniture in opera dettagliatamente descritte nel computo metrico estimativo e nella relazione tecnica allegata alla lettera di invito.
2. Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste, le certificazioni, e quant'altro necessario per dare il lavoro completamente compiuto e adeguato secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo ed i relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e

l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'Art.1374 del Codice Civile.

4. L'APPALTO è SUDDIVISO IN DUE LOTTI GEOGRAFICI, la cui composizione è riportata nelle seguenti tabelle:

LOTTO 1 – Sedi e Agenzie INPS			
	CITTÀ	INDIRIZZO	DESTINAZIONE
1	PIACENZA	PIAZZA CAVALLI, 62	Sede Provinciale
2	CASTEL SAN GIOVANNI (PC)	VIA E. PAVESE, 17	Agenzia
3	PARMA	V.LE Basetti, 10	Sede Provinciale
4	FIDENZA (PR)	VIA XXV APRILE, 7	Agenzia
5	REGGIO EMILIA	VIA PREVIDENZA SOCIALE, 6	Sede Provinciale
6	CASTELNUOVO NE'MONTI (RE)	VIA I MAGGIO,4/A	Agenzia
7	MODENA	V.LE REITER, 72	Sede Provinciale
8	PAVULLO (MO)	VIA MARCHIANI, 150	Agenzia
9	SASSUOLO (MO)	V.TIEN AN MEN,19-21	Agenzia
10	VIGNOLA (MO)	VIA AGNINI, 367	Agenzia
11	BOLOGNA (MO)	VIA MILAZZO 4/2	Sede Regionale

LOTTO 2 – Sedi e Agenzie INPS			
	CITTÀ	INDIRIZZO	DESTINAZIONE
1	BUDRIO (BO)	VIA MARCONI, 6	Agenzia
2	CASALECCHIO DI RENO (BO)	VIA ZACCONI, 3	Agenzia
3	OZZANO (BO)	VIA ALDO MORO, 4	Agenzia
4	S.GIORGIO DI PIANO (BO)	VIA FARISELLI, 4	Agenzia
5	S.GIOV. IN PERSICETO (BO)	VIA MARCONI, 31	Agenzia
6	FERRARA	VIALE CAVOUR, 164	Sede Provinciale
7	CODIGORO (FE)	VIA LAMPRATI, 12	Agenzia
8	RAVENNA	VIA GESSI, 24	Sede Provinciale
9	FORLI'	VIALE LIBERTA', 48	Sede Provinciale
10	SAVIGNANO S.RUBICONE (FC)	P.ZZA GIOVANNI XXIII, 12	Agenzia
11	CESENA	VIALE BOVIO, 425	Agenzia
12	RIMINI	VIA MACANNO, 25	Sede Provinciale
13	MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	VIA SANTA MADDALENA, 146	Agenzia
14	NOVAFELTRIA (RN)	VIA MARECCHIA, 26	Agenzia

Art.2 Ammontare dell'Appalto

1. L'importo dell'Appalto posto a base dell'affidamento è così definito:

LOTTO 1:

CATEGORIA	TIPOLOGIA OPERE	Importo
OS30	Opere elettriche – a misura	131.002,20 €
===	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	800,00 €
Totale LOTTO 1		131.802,20 €

LOTTO 2:

CATEGORIA	TIPOLOGIA OPERE	Importo
OS30	Opere elettriche - a misura	143.938,00 €
===	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	900,00 €
Totale LOTTO 2		144.838,00 €

RIEPILOGO:

CATEGORIA	TIPOLOGIA OPERE	Importo
OS30	Opere elettriche LOTTO1 – a misura	131.002,20 €
	Opere elettriche LOTTO2 - a misura	143.938,00 €
	<i>TOTALE OPERE</i>	274.940,20 €
===	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 1	800,00 €
===	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso LOTTO 2	900,00 €
===	<i>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</i>	1.700,00 €
Totale APPALTO		276.640,20 €

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto dell'IVA di legge.

- L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi per le opere determinati nelle tabelle di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul solo importo relativo all'esecuzione del lavoro a corpo, incrementato della relativa quota degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con applicazione delle clausole di cui al successivo art.3.
- Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'Art.131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n.81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 3.

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto e sua contabilizzazione

- Il contratto è stipulato **“a misura”** come definito all'Art.3 c.1 lett. eeeee) del Codice dei Contratti. L'importo del Contratto, come determinato in sede di gara, sarà successivamente liquidato sulla base della contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- il computo metrico estimativo costituisce pertanto una base presunta per la determinazione del valore dell'appalto. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
- I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'Appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,

valutazione e contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite, nonché di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'Art.106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti, nonché agli eventuali lavori in economia, ordinati unicamente a discrezione della direzione Lavori.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'Art.2, commi 2 e 3.
5. L'istituto si riserva il diritto di eseguire opere nella misura del 20% in più o in meno valore del contratto (sesto quinto), senza che ciò costituisca variazione del contratto o conferisca diritto alcuno all'Appaltatore di compensi diversi e aggiuntivi a titolo di risarcimento: i prezzi praticati saranno comunque – in tal caso – quelli contrattuali.

Art.5 Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali (ove presenti), la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
 - a. Contratto d'Appalto;
 - b. Capitolato Speciale d'Appalto con la Relazione tecnica;
 - c. Offerta presentata dall'Appaltatore in fase di gara;
 - d. Disciplinare di Gara.
3. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art.6 Progetto Esecutivo

1. Il progetto esecutivo a base di gara si compone dei seguenti elaborati:

Tavola	Denominazione
1	Capitolato speciale d'appalto
2	Relazione tecnica
3	Computo metrico estimativo
4	Elenco prezzi unitari
5	Elaborato grafico – schema a blocchi
6	P.S.C.
7	Piano di manutenzione

2. Il progetto esecutivo è stato validato con Atto Formale del RUP in data **xx/05/2018**.

Art.7 Direzione dei Lavori - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - Direttore di cantiere;

1. La Direzione Lavori è affidata ad un tecnico abilitato della Stazione Appaltante, che la condurrà nel rispetto del D.M. 49/2018.
2. L'Appaltatore elegge e comunica alla Stazione Appaltante, qualora diverso dalla sede legale dichiarata in sede di offerta, il proprio domicilio.
3. L'Appaltatore provvede a nominare il proprio Direttore di cantiere, la cui identità dovrà essere comunicata alla Direzione Lavori prima dell'inizio degli stessi: per il suo tramite assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
4. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art.8 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione e certificazioni – garanzia.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnici-tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'Appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. Tutti i materiali da installare e posare dovranno avere tutti i requisiti sia di legge che prestazionali dettagliatamente descritti nel Computo metrico estimativo e Relazione tecnica impiantistica.
6. Dovranno essere consegnate altresì tutte le schede tecniche delle apparecchiature installate e le relative certificazioni di legge (D.M. 37/08).
7. Tutte le apparecchiature fornite ed installate dovranno essere garantite con riserva di sostituzione di quelle difettose, per un periodo non inferiore a mesi 12 decorrente dal verbale

di collaudo.

Art.9 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla consegna dei lavori, risultante da apposito verbale di consegna redatto dall'ufficio di DL, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore da parte dall'Ufficio di DL della Stazione Appaltante.
2. Si stabilisce sin d'ora che la consegna terrà conto delle esigenze dell'amministrazione che non può interrompere il servizio al pubblico e il lavoro d'ufficio con VDT pertanto i lavori saranno eseguiti anche in più lotti.
3. Le varie fasi di lavoro potranno subire delle variazioni legate alle esigenze dell'amministrazione a seconda del periodo di inizio dei lavori e pertanto saranno da riconformare prima dell'inizio dei lavori.

Art.10 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'Appalto è fissato in **giorni 94 (novantaquattro) naturali consecutivi per il LOTTO 1, in giorni 103 (centotre) naturali consecutivi per il LOTTO 2**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Alcuni cicli di lavorazioni (demolizioni.. le più rumorose) dovranno e potranno essere svolti anche di sabato e domenica o in orari extra ufficio (di sera o notturni) senza variare l'importo contrattuale al fine di interferire il meno possibile con le attività d'ufficio.

Art.11 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale, salvo gli ulteriori danni che ne dovessero derivare per l'INPS.
2. L'applicazione della penale è riferita ad ogni singolo lotto.

Art.12 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'Art.43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori tenendo conto dell'esecuzione del lavoro per lotti come da progetto e tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione INPS (che non deve mai interrompere il suo servizio e lavoro di ufficio pubblico). L'Appaltatore predisporrà un elaborato e programma esecutivo di lavoro in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori con contratto a misura ed alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art.13 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata

ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'Art.14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art.15, di sospensione dei lavori di cui all'Art.16, per la disapplicazione delle penali di cui all'Art.18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art.21.

Art.14 Lavori a misura

1. **La valutazione a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.**
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni, certificazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro ed il relativo corrispettivo saranno determinati dall'applicazione dei prezzi di contratto alle quantità effettivamente realizzate per ogni singola voce, ai quali andranno aggiunti la quota degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
4. L'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a valutare le voci e gli oneri a suo carico compresi nelle voci di prezzo medesime, richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta.
5. **La liquidazione degli oneri di sicurezza è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di Esecuzione e solo se le opere previste nei costi della sicurezza sono effettivamente state realizzate.**

Art.15 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art.16 Anticipazioni

1. Sul valore stimato dell'Appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'Art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.17 Pagamenti

1. **Si provvederà alla liquidazione del corrispettivo in due stati di avanzamento – riferiti ad ogni singolo lotto – il primo dei quali al raggiungimento del 50% del relativo importo contrattuale, come certificato del direttore dei Lavori, ed il secondo a completamento delle opere di contratto.**
2. Ai sensi dell'Art.30 c.5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art.18 Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art.19 Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'Appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'Art.106 del Codice dei contratti, le cui disposizione si intendono applicate per intero.

Art.20 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art.21 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'Art.90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a. del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'Art.31 del Decreto n. 81 del 2008.
 - b. del proprio Medico Competente di cui all'Art.38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'Art.25, almeno 15 gg prima della consegna dei lavori.

Art.22 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'Art.97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.23 Piano di Sicurezza e di Coordinamento / Sostitutivo

1. Vista la tipologia dei lavori non è stato redatto il PSC. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Art.24 Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza

1. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art.25 Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, **entro 20 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (**POS**) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'Art.131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'Art.89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'art. 105 c.17 del Codice L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Art.26 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art.15 del Decreto n. 81 del 2008.

Art.27 Subappalto

1. Tutte le lavorazioni oggetto del presente Appalto sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale relativo ad ogni singolo lotto, purché sussistano le condizioni e siano effettuati gli adempimenti previsti dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016, Codice dei Contratti. La richiesta di subappalto deve essere inoltrata alla Stazione appaltante con congruo anticipo rispetto all'esecuzione delle opere facenti oggetto del contratto di subappalto, al fine di consentire alla Stazione stessa i necessari accertamenti sul soggetto subappaltatore proposto. A tal fine l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Art.28 Responsabilità in materia di Subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di Subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'Art.21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'Appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art.29 Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art.105 c. 13 del D. Lgs.50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al Subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il Subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c. su richiesta del Subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art.30 Definizione delle controversie

1. Saranno trattate in ossequio alle vigenti norme di cui al D. Lgs. 50/2016, PARTE VI - TITOLO I - TITOLO I. Il foro competente è quello di Bologna.

Art.31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Art.32 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC dalla Stazione Appaltante.

Art.33 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori l'Appaltatore lo comunica all'ufficio di Direzione Lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. A tal fine, ai sensi dell'art. 12 c.1 del D.M. 49/2018, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista da contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. **Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni conformità o la documentazione tecnica richiesta dall'ufficio D.L. relativa ai lavori; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e quindi il pagamento della rata di saldo.**

Art.34 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. In relazione all'importo delle opere contrattuali, a termine lavori sarà emesso certificato di Collaudo o il Certificato di regolare esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 102 del Codice il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art.35 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Art.36 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

3. 1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 per quanto applicabile e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'Art.1659 del Codice Civile;
 - b. i movimenti del materiale e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate

- dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente Appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia di tutte le parti installate (vetrate, rampe, pavimentazioni ecc) lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte legate all'Appalto, pulizia di tutte le parti installate in particolare per le parti in quota;
 - j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
 - n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i

- disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - t. provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'Appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - v. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x. richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'Appalto;
 - y. installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
4. Ai sensi dell'Art.4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
 5. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti

diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, Comune, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

6. Ripristino di danni alle pavimentazioni, facciate ed altro causato dalla ditta durante esecuzione dei lavori di contratto.
7. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nel compenso a corpo stabilito contrattualmente. Detto compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.
8. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
9. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti.
10. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere come da vigente normativa e con indicazioni dell'Appalto preventivamente concordato con il Direttore dei Lavori.